

# **MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**DECRETO 22 dicembre 2011**

**Attuazione del regolamento (CE) n. 867/2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attivita' e il relativo finanziamento.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 recante "Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59", e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 22 ottobre 2001, n. 381 recante

"Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, l'Anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n.1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento

unico OCM), e successive modificazioni, che, tra l'altro, a decorrere dal 1° luglio 2008, abroga il regolamento (CE) n. 865/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 2080/2005 della Commissione, del 19 dicembre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività ed il relativo finanziamento;

Visto il regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del 3 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività ed il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il regolamento d'esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011 di modifica del regolamento (CE) n. 867/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento, e che, tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2009, abroga, il regolamento (CE) n. 2080/2005;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il decreto legge n. 182 del 9 settembre 2005, recante "Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare disposizioni di

indirizzo per l'attuazione del predetto regolamento, a seguito delle modifiche emanate con regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione del 25 novembre 2011;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione dello stesso regolamento comunitario, con particolare riguardo alle procedure per il riconoscimento delle organizzazioni degli operatori del settore oleicolo, per la presentazione e la realizzazione dei programmi di attività, per l'erogazione del finanziamento comunitario, nonché per l'esecuzione dei controlli;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 21/12/2011;

Decreta:

## **Art. 1**

### **Campo di applicazione e definizioni**

1. Il presente provvedimento, di seguito denominato "Decreto", disciplina, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità tecniche e applicative delle disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 867/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1220/2011 della Commissione.

Il Decreto fissa, in particolare, le procedure per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, la ripartizione delle risorse finanziarie per i loro programmi di attività e l'attribuzione delle competenze per lo svolgimento dei controlli.

Ai sensi del Decreto, si intende per:

- a) UE: Unione europea;
- b) regolamento: regolamento (CE) n. 867/2008 della Commissione, del

3 settembre 2008;

c) Ministero-SAQ: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita', Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualita'.

d) Ministero-POCOI: L'ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali; Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato.

e) AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

f) Regioni: Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

g) Comitato: Comitato di valutazione di cui all'art. 6;

h) organizzazione di operatori del settore oleico: una delle organizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d);

i) organizzazione nazionale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in almeno otto zone regionali;

l) organizzazione interregionali: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in piu' di una Regione e interessano un numero di zone regionali inferiore ad otto;

m) organizzazione regionale o provinciale: una organizzazione di operatori del settore oleicolo i cui componenti operano in un'unica Regione o Provincia autonoma;

n) zona regionale: una delle zone come di seguito individuate:

1) province di Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani (BAT)

2) province di Taranto, Brindisi e Lecce;

3) province di Cosenza, Crotone e Catanzaro;

4) province di Vibo Valentia e Reggio Calabria;

5) regione Sicilia;

- 6) regione Campania;
- 7) regione Lazio;
- 8) regione Abruzzo;
- 9) regione Toscana;
- 10) regione Molise;
- 11) regione Sardegna;
- 12) regione Basilicata;
- 13) regioni Umbria, Marche e Emilia Romagna;
- 14) regioni Lombardia, Trentino-Alto-Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- 15) regioni Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta;

Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle norme specifiche previste dal Regolamento ed alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

## **Art. 2**

### **Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo**

1. Le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, distinte per le tipologie associative, oltre quelle previste all'articolo 2 del Regolamento sono:

a) organizzazioni di produttori del settore oleicolo:

1) che associano almeno n. 2.500 produttori, ovvero rappresentino il 2% dei produttori di olive o della produzione media di olio di oliva o di olive da tavola della zona regionale interessata, riferita alle ultime cinque campagne;

b) associazioni di organizzazioni di produttori del settore oleicolo:

1) che devono essere costituite da almeno n. 10 organizzazioni di base di produttori olivicoli, riconosciute ai sensi della lettera a), stabilite in almeno otto zone regionali, ovvero rappresentare il 15% della produzione media di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia, riferita alle ultime cinque campagne;

c) altre organizzazioni di operatori:

1) che associano operatori del settore oleicolo, le quali nella campagna di commercializzazione 2010/2011 hanno realizzato almeno il 50% del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio di oliva o di olive da tavola, ovvero che hanno commercializzato piu' di 5.000 tonnellate di olio di oliva o piu' di 1.000 tonnellate di olive da tavola;

2) che associano almeno 30 operatori i quali commercializzano o trasformano complessivamente una quantita' superiore a 20.000 tonnellate di olio di oliva o a 5.000 tonnellate di olive da tavola, o rappresentare almeno il 15% della produzione media nazionale, riferita alle ultime 5 campagne, di olio d'oliva o di olive da tavola;

d) organizzazioni interprofessionali:

1) che associano operatori stabiliti in almeno otto zone regionali e che svolgano attivita' economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola con riferimento alle produzioni effettive.

2) ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 1, si fa riferimento alle produzioni rilevate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat), secondo la ripartizione di cui alle zone regionali.

### **Art. 3**

## **Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo**

1. La richiesta di riconoscimento, prodotta a mezzo dell'apposito modulo (allegato n. 1), firmata dal legale rappresentante dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo, deve pervenire entro il 6 febbraio di ogni anno rispettivamente:

a) per le organizzazioni nazionali, al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA;

b) per le organizzazioni regionali, alla Regione o alla Provincia autonoma competente per territorio;

c) per le organizzazioni interregionali, alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio e' realizzata la prevalenza dell'attivita' produttiva, previa acquisizione di parere conforme da parte della Regione o Provincia autonoma cointeressata, comprovante l'effettuazione degli accertamenti di loro competenza;

2. La domanda di cui al comma 1 e' corredata della seguente documentazione:

a) copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, solo se trattasi di un nuovo riconoscimento o se vi siano state variazioni rispetto al documento gia' in possesso dell'Amministrazione ricevente;

b) delibera con la quale il consiglio di amministrazione ha dato mandato al legale rappresentante di procedere alla formalizzazione degli atti necessari ad ottenere il riconoscimento ai sensi del Decreto;

c) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante, di impegno a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalle norme vigenti, a consentire l'accesso agli incaricati del controllo, ed in particolare a sottostare ai controlli previsti all'art 14 del Regolamento.



Inoltre l'impegno ad integrare, in via complementare e con propri mezzi, la quota di finanziamento pubblico per l'esecuzione del programma di attività ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

d) dichiarazione attestante la consistenza organizzativa ed operativa;

e) relazione illustrativa comprovante l'idoneità ad espletare le attività previste dallo specifico Regolamento comunitario e dalla normativa nazionale in materia, evidenziando, gli aspetti di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del Regolamento;

f) autocertificazione, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il rispetto delle condizioni di cui all' articolo 2, paragrafo 2 del regolamento;

g) attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

h) le organizzazioni di produttori olivicoli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del Decreto, presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci;

i) le altre organizzazioni di operatori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), presentano l'elenco aggiornato al 1 gennaio 2012 degli associati su CD-ROM in formato excel, secondo il format di cui all'allegato 2 e un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; inoltre, per ciascun associato, produrre copia cartacea o su supporto informatico delle fatture di vendita, comprovanti il possesso dei predetti

requisiti oppure un'autocertificazione attestante le quantità di prodotto effettivamente commercializzato nella precedente campagna;

l) le associazioni di organizzazioni di produttori, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), presentano i decreti di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e l'elenco aggiornato al 1° gennaio 2012 della base associativa di tutte le organizzazioni di produttori aderenti, su CD-ROM in formato excel, secondo il formato di cui all'allegato 2; inoltre un'autodichiarazione attestante che i dati trasmessi siano conformi a quanto riportato sul libro soci; devono altresì presentare la documentazione relativa alla rappresentatività del 15% della produzione media rispetto alla produzione nazionale, riferita alle ultime cinque campagne, di olive da tavola o di olio di oliva prodotti in Italia;

m) le organizzazioni interprofessionali, di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), presentano la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di rappresentatività di ciascun organismo costituente l'organizzazione interprofessionale. Inoltre, presentano i dati relativi alle quote di mercato rappresentate dalle diverse componenti della filiera nei rispettivi settori di attività economica.

3. Sono considerate riconosciute ai sensi del regolamento, mediante autocertificazione, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro:

a) ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/02 e/o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione dal 2002/2003 al 2004/2005, se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del regolamento;

b) ai sensi del regolamento (CE) n. 2080/05, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;

c) ai sensi del regolamento (CE) n. 867/08, se in possesso dei

requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento;

d) ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del regolamento e se hanno mantenuto la permanenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo;

4. Le organizzazioni di operatori, di cui al comma 3, devono presentare la richiesta di riconoscimento nei termini indicati ai comma 1 e 2, allegando una copia del provvedimento di riconoscimento.

5. Le Regioni, le Province autonome ed il Ministero-SAQ, nei rispettivi ambiti di competenza, verificano (come da allegato 3) la sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento e dal Decreto, sulla base della documentazione presentata ed eventualmente anche con accertamenti in loco e, entro il 31 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato, procedono al riconoscimento.

6. Le Regioni e le Province autonome entro il 13 marzo di ogni anno di esecuzione del programma approvato inviano al Ministero-SAQ, Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA i dati aggregati regionali in formato excel di tutti gli elenchi delle basi associative di cui al comma 2 lettere i) ed h), evidenziando altresì le eventuali sovrapposizioni rilevate.

7. Alle organizzazioni di operatori riconosciute e' attribuito un numero di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 paragrafo 2 del Regolamento. Copia del provvedimento di riconoscimento, con il numero attribuito, e' trasmesso ad AGEA.

#### **Art. 4**

##### **Attività ammissibili al finanziamento**

1. Sono ammissibili al finanziamento i programmi ascrivibili alle seguenti attività:

a) monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

b) miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

c) miglioramento della qualita' della produzione di olio di oliva e di olive da tavola,

d) tracciabilita', certificazione e tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualita' degli oli di oliva venduti ai consumatori finali;

e) diffusione di informazioni sulle attivita' svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualita' di olio di oliva e di olive da tavola.

2. I programmi sono attuati in conformita' a quanto indicato nell'Allegato 4.

## **Art. 5**

### **Presentazione e approvazione dei programmi di attivita'**

1. Le organizzazioni di operatori riconosciute devono far pervenire, entro il 15 febbraio di ogni anno (il 15 febbraio 2012 per il primo anno), una domanda di approvazione del programma di attivita' contenente tutti gli elementi di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento ad AGEA -Settore OCM Vino ed altri aiuti - Via Palestro n. 81 - 00185 ROMA.

2. Entro lo stesso termine del 15 febbraio, la documentazione di cui al comma 1, ad eccezione della cauzione di cui alla lettera g), deve essere inviata alle Regioni competenti per territorio, per le attivita' di pertinenza regionale, e al Ministero-POCOI Via XX Settembre, 20 - 00187 - ROMA se trattasi di attivita' di pertinenza nazionale.

3. L'organizzazione di operatori presenta, pena l'esclusione, un unico programma di attivita' (annuale, biennale o triennale) secondo le modalita' fissate all'art. 8 del regolamento, unitamente alle seguenti dichiarazioni attestanti che:

- nel corso di attuazione del programma di attivita' non saranno richieste a finanziamento le attivita' e le spese previste all'articolo 7 del regolamento;

- il programma rispetti i criteri di demarcazione così come previsti nei PSR di ogni Regione.

4. AGEA, ad avvenuta verifica di conformità della documentazione tecnico-amministrativa e finanziaria, di cui alla circolare prevista all' art. 10, trasmette, entro il 21 febbraio di ogni anno, l'elenco delle organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere a) d) ed e) dell'articolo 4 al Ministero-POCOI, che si avvarrà del Comitato, e l'elenco delle Organizzazioni di cui alle attivita' previste alle lettere b) e c), dello stesso articolo alle Regioni.

5. Il Ministero-POCOI, che si avvarrà del Comitato, e le Regioni, procedono alla selezione dei programmi sulla base di quanto disposto all'articolo 7, elaborano la graduatoria dei programmi ammessi, provvedono all'assegnazione delle risorse e all'adeguamento finanziario distinto per ciascuna delle attivita' di rispettiva competenza, nei limiti dell'importo massimo disponibile di cui all'allegato 5. L'eventuale adeguamento degli importi richiesti alla disponibilità di spesa si effettua mediante una riduzione degli importi ammissibili al finanziamento, secondo quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 9.

6. Le Regioni inviano al Ministero-POCOI, entro 18 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 2, apposite informazioni in ordine alle attivita' previste nei programmi e le risorse assegnate

ai sensi del comma 5.

7. Il Ministero-POCOI, sulla base delle informazioni di cui al comma 6 e delle risultanze sulle valutazioni del Comitato, verifica il rispetto dell'articolo 6 del regolamento, elabora la graduatoria unica nazionale e comunica ad AGEA, entro il 9 marzo di ogni anno, a partire dal 2012 l'approvazione dei programmi di attivita' e l'importo assegnato a ciascuna organizzazione di operatori. L'AGEA adotta i provvedimenti di competenza e ne da' comunicazione alle organizzazioni di operatori, entro il 15 marzo di ogni anno.

8. Nel caso in cui gli importi di cui all'allegato 5, assegnati alle attivita' ammissibili da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), d) ed e), risultino eccedenti rispetto al fabbisogno dei programmi presentati, il Ministero-POCOI, sentito il Comitato, procede alla ripartizione di tali risorse fra le Regioni, secondo i parametri percentuali indicati nella colonna 2 della tabella riportata nello stesso allegato 5.

Lo stesso Ufficio attribuisce, sulla base dei parametri percentuali di cui al primo capoverso le risorse eccedenti rispetto al fabbisogno delle attivita' da realizzare nei settori di cui all'art. 4, comma 1, lettere b) e c), assegnando gli importi residui ad una o piu' Regioni, dandone comunicazione sia alle stesse Regioni che ad AGEA.

Le Regioni, provvedono alla assegnazione di tali ulteriori risorse alle organizzazioni di operatori e ne danno comunicazione ad AGEA entro il 13 marzo, al fine di consentire la predisposizione dei provvedimenti di competenza, come previsto all'articolo 9 paragrafo 3 del regolamento.

9. Le organizzazioni di operatori trasmettono ad AGEA e, contestualmente al Ministero-POCOI e alle Regioni - per quanto di competenza - la relazione sull'attivita' svolta con i programmi

approvati secondo le modalita' e la cronologia previste all'art. 13 del regolamento.

## **Art. 6**

### **Comitato di valutazione**

1. E' istituito presso il Ministero - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - il Comitato di valutazione i cui compiti sono riportati all'art. 5 comma 5.

2. Il Comitato e' composto da:

- a) due rappresentanti del Dipartimento delle politiche europee e internazionali, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita';
- c) due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
- d) due rappresentanti designati da AGEA;
- e) due rappresentanti del Centro di Ricerca per l'Olivicoltura e l'Industria Olearia, CRA-OLI.

3. Il Comitato e' supportato da una segreteria tecnico-amministrativa composta da funzionari del Dipartimento delle politiche europee e internazionali.

4. I componenti del Comitato e della segreteria tecnico-amministrativa sono nominati con decreto del Dipartimento di cui al comma 3.

5. Il funzionamento del Comitato di valutazione e della segreteria tecnico-amministrativa non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

6. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza dei 2/3 dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

7. Il Ministero-POCOI comunica alle amministrazioni regionali interessate i risultati relativi all'attuazione dei programmi.

## **Art. 7**

### **Criteri di selezione**

1. La selezione dei programmi e' effettuata sulla base dei seguenti criteri, con relativa attribuzione di un punteggio massimo pari a:

- a) qualita' generale dei programmi: punti max n. 15;
- b) coerenza con gli obiettivi e le priorit  del settore stabiliti a livello nazionale e regionale: punti max n. 9;
- c) credibilit  finanziaria e congruenza dei mezzi: punti max n. 6;
- d) estensione della zona regionale interessata dal programma di attivita': punti max n. 6;
- e) varieta' delle situazioni economiche delle zone regionali interessate: punti max n. 3;
- f) settori di attivita' interessati e partecipazione finanziaria degli operatori: punti max n. 9;
- g) qualita' degli indicatori di efficacia: punti max n. 3;
- h) valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gi  svolti: punti max n. 4;
- i) valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori: punti max n. 3.

2. Le specifiche dei criteri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato 6.

3. Il Comitato e le Regioni hanno facolta' di chiedere integrazioni o modifiche al programma di attivita', nel corso della relativa valutazione, nonche' ogni utile elemento per la verifica della corrispondenza alle norme comunitarie e nazionali.



## **Art. 8**

### **Modifica dei programmi di attivita'**

1. Le organizzazioni di operatori possono presentare richieste di modifica al programma approvato, purché le stesse garantiscano il raggiungimento degli obiettivi che non comportino aumenti di spesa della quota comunitaria assegnata e siano debitamente motivate e documentate.

2. Le richieste di modifica sono presentate ad AGEA e, per i settori di rispettiva competenza, alle Regioni - attivita' b) e c) - e al Ministero-POCOI - attivita' a), d) ed e) - almeno 3 mesi prima della data di inizio dell'attivita' per la quale si chiede la modifica.

3. Il Ministero-POCOI e le Regioni, entro due mesi dal ricevimento delle domande, comunicano agli operatori richiedenti e, per conoscenza all'AGEA, l'accoglimento o il diniego della modifica presentata. A tale scopo, il Ministero-POCOI può avvalersi dell'operato del Comitato.

4. Ministero-POCOI e le Regioni inviano copia dei provvedimenti adottati ad Agea.

5. Sono considerate accolte le istanze a cui non è data risposta entro due mesi dal ricevimento della domanda di modifica.

6. La sostituzione di un'azione con un'altra, all'interno della stessa attivita', per un importo inferiore a 10.000 euro deve essere comunicata, secondo le modalità di cui al comma 2, almeno due mesi prima della data di inizio della nuova azione. La comunicazione deve essere corredata da documenti giustificativi precisandone i motivi, la natura e le implicazioni delle modifiche proposte dimostrando che le stesse garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel programma.

7. La modifica di cui al comma 6 e' considerata accettata se l'Organizzazione non riceve entro un mese dalla presentazione della domanda, comunicazione di diniego da parte di AGEA o dalla Regione competente, la quale invia copia dell'eventuale provvedimento anche ad AGEA.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finanziarie**

1. Il finanziamento comunitario dei programmi di attivita' e' previsto dall'art. 103 paragrafo 1bis del Reg. (CE) n. 1234/07 per un importo annuo di € 35.991.000,00.

2. L'ammontare annuo e' ripartito, per ciascuna campagna, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento, come segue:

a) almeno il 30% destinato al miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura;

b) almeno il 12% destinato alla tracciabilita', alla certificazione ed alla tutela della qualita' dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

3. Ad integrazione del finanziamento dell'Unione europea e del cofinanziamento nazionale, le organizzazioni di operatori partecipano, ai sensi dell'art. 103 paragrafo 2 del regolamento (CE) n.1234/07, con fondi propri alla realizzazione dei programmi di attivita', nella misura non inferiore al:

a) 12,50% per investimenti in attivita' diverse da quelle fisse, nel settore di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto;

b) 12,50% per programmi di attivita' realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute da almeno due Stati membri produttori, nei settori di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) ed e), del Decreto;

c) 25% per le altre attività dei programmi realizzati in tre Paesi terzi o Stati membri non produttori negli altri settori di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto.

4. La ripartizione delle risorse tra le Regioni è riportata nella tabella di cui all'Allegato 5.

5. L'eventuale adeguamento dell'importo annuale complessivo richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento annuale disponibile viene effettuato secondo le modalità di cui all'Allegato 7.

6. Al fine di garantire un'adeguata efficacia dei programmi presentati e un'ottimizzazione delle risorse disponibili, è fissato, in euro 230.000 per annualità, il livello appropriato di dimensione finanziaria di ciascun programma. Tale importo è ridotto ad euro 100.000 per annualità, per i programmi relativi alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Veneto e Province Autonome di Trento e Bolzano.

## **Art. 10**

### **Disposizioni integrative**

1. AGEA, determina con propria circolare i criteri e le modalità operative di attuazione del Decreto e indica i termini entro i quali le organizzazioni di operatori presentano la domanda di svincolo della cauzione di cui all'art. 11 paragrafo 5 del regolamento, nonché la domanda di finanziamento comunitario di cui all'art. 12 dello stesso regolamento.

## **Art. 11**

### **Controlli**

1. Il Ministero-SAQ, nell'ambito di competenza, esercita il

controllo sulle organizzazioni di operatori di cui all'art. 3, ad intervalli regolari ed almeno una volta ogni due anni, per verificare la permanenza delle condizioni richieste per il riconoscimento.

2. Il Ministero-SAQ procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei casi previsti all'art. 3, paragrafi 3 e 5, del Regolamento, nonché nei seguenti casi:

a) perdita di uno o più requisiti previsti per il riconoscimento;  
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie; c) irregolarità gravi in ordine alla gestione dell'associazione di organizzazioni di produttori o dell'organizzazione interprofessionale o di altre organizzazioni di operatori a carattere nazionale, tali da impedire la corretta realizzazione dei programmi di attività di cui all'articolo 4.

3. Le procedure e le decisioni di cui ai commi 1 e 2 sono analogamente applicate dalle Regioni e dalle Province autonome nei confronti delle organizzazioni di operatori riconosciute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e c).

4. Alle irregolarità accertate nell'attuazione dei programmi di attività, si applicano le misure previste dall'articolo 16 del Regolamento.

5. I controlli sulla corretta esecuzione dei programmi, previsti dal regolamento, sono svolti da AGEA.

Il Decreto entrerà in vigore per i successivi periodi di tre anni di cui all'art. 8 del regolamento a partire dal 1 aprile 2012 e sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2011

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2011

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 10, foglio n.

### **Allegato**

#### **Attività ammissibili**

Le attività ammissibili, di seguito specificate, devono rispettare anche i criteri di demarcazione previsti nei singoli Programmi Regionali di Sviluppo Rurale.

#### **1. MONITORAGGIO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL MERCATO NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.**

1.a) Raccolta ed elaborazione delle seguenti tipologie di informazioni relative al settore ed al mercato, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, effettuate in maniera organizzata ed integrata conformi alle seguenti specifiche.

##### **SETTORE OLIO DI OLIVA**

Le attività devono consentire almeno la raccolta, riferita all'intera annualità, delle seguenti informazioni

A. per le aziende agricole: la quantità complessiva e la qualità della produzione disponibile all'inizio della campagna, specificando la quantità destinata all'autoconsumo; la variazione della disponibilità del prodotto per quantità e qualità; la rilevazione delle quantità e dei prezzi di vendita nei diversi mercati di sbocco; la raccolta di informazioni statistiche relativa anche ai prezzi e alle quantità degli oli e la destinazione in base ai canali

di commercializzazione utilizzati (consumatori, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata);

B. per i frantoi: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, la quantita' di olive lavorate e di olio prodotto, specificando la percentuale di lavorazione per conto terzi, la quantita' di olio restituita ai terzi, la variazione della disponibilita' del prodotto per quantita' e qualita'; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione degli oli in base alle vendite dirette ai clienti finali (consumatori e ristorazione) e intermedi (intermediari commerciali, confezionatori, industria); quantita' di sansa prodotta e destinazione suddivisa tra vendita a sansifici e utilizzo diretto, destinazione dell'acqua di vegetazione prodotta. Tutte le informazioni, devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni destinate a certificazioni (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

C. per i sansifici: su base mensile, la quantita' di sansa lavorata e la quantita' di olio di sansa greggia ottenuta; la quantita' di sanse esauste ottenute e loro destinazione; la variazione su base mensile della disponibilita' del prodotto e dei residui di lavorazione; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (raffinerie esterne

ed interne, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

D. per le raffinerie: su base mensile, la quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (confezionatori interni ed esterni, intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale);

E. per i confezionatori: la quantita' e la qualita' delle rimanenze finali della precedente campagna. Su base mensile, quantita' di olio lavorato per categoria specificando la percentuale di materia prima importata (per categoria); l'andamento su base mensile della disponibilita' del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Igp, Bio, produzione integrata).

I criteri per la composizione e la selezione del campione per le attivita' sono:

A. per le aziende agricole la numerosita' del campione deve essere compresa tra lo 0,5 % ed il 2% dell'universo della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione deve essere costituito

da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro, sulla base dei flussi commerciali che esse generano e con esclusione delle sole aziende che producono per autoconsumo;

B. per i frantoi la numerosita' del campione deve essere pari ad almeno il 10% dell'universo della base associativa, costituito da operatori attivi in ciascuna campagna del programma. Dal campione dovranno essere esclusi sia i frantoi che operano esclusivamente per conto terzi sia quelli che non dispongono di stoccaggio. I frantoi selezionati devono disporre di una capacita' di lavorazione media giornaliera di 10 tonnellate di olive, riferita agli ultimi due anni, o con una produzione media annua superiore a 100 tonnellate di olio. Il campione selezionato deve essere rappresentativo della base per collocazione geografica, per classe dimensionale (intesa come capacita' olive lavorate in 8 ore) e anche per caratteristiche tecnologiche (pressione, ciclo continuo e percolante);

C. per i sansifici la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

D. per le raffinerie la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 30% degli impianti attivi a livello nazionale;

E. per i confezionatori la numerosita' del campione deve essere pari almeno al 40% degli associati ad una Organizzazione di operatori nazionale; la totalita' degli operatori del campione deve aver confezionato e venduto almeno 150.000 tonnellate di olio di oliva nella campagna precedente.



## SETTORE OLIVE DA TAVOLA

Le attività devono consentire almeno la raccolta delle seguenti informazioni:

A. per le aziende agricole: la quantità e la qualità di olive prodotte e vendute, nonché i relativi prezzi di vendita; la raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive (fresche o trasformate) in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria); dati strutturali, socio-economici e congiunturali finalizzati a migliorare la conoscenza delle dinamiche e delle tendenze del comparto nel breve, medio e lungo periodo. Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

B. per gli impianti di prima lavorazione: su base mensile, la quantità di prodotto lavorato, distinto per categoria e tecnologia di lavorazione, la destinazione dei reflui, la variazione della disponibilità della produzione per quantità e categoria. La raccolta di informazioni statistiche relative alla destinazione delle olive in base ai canali di commercializzazione utilizzati (consumatore, ristorazione, intermediari commerciali, confezionatori, industria). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio, produzione integrata);

C. per i confezionatori: rimanenze della campagna precedente e, su base mensile, le quantità di olive confezionate per categoria

specificando la percentuale di materia prima importata; la variazione mensile della disponibilit  del prodotto per categoria; la raccolta di informazioni statistiche relative alla tipologia di operatori destinatari del prodotto (distribuzione moderna, dettaglio tradizionale intermediari commerciali operanti sul mercato interno e sul mercato internazionale). Tutte le informazioni devono essere distinte per categorie convenzionali e produzioni certificate (Dop, Bio e produzione integrata).

I criteri per la composizione e la selezione del campione sono:

A. per le aziende agricole campione deve essere compresa tra l' 1% ed il 2% dei produttori di olive da mensa della propria base associativa, per ciascuna Regione. Il campione deve essere costituito da aziende con una superficie olivetata superiore o uguale ad 1 ettaro;

B. per gli impianti di prima lavorazione e confezionamento il campione deve essere selezionato tra le imprese che dispongono di una capacit  di lavorazione, stoccaggio di almeno 10 tonnellate di olive;

1.b) L'elaborazione di studi - esclusivamente nel caso in cui il programma preveda gi  la raccolta di dati di cui sopra - riguardanti aspetti correlati alle altre attivit  previste dal programma dell'Organizzazione di operatori di cui trattasi.

Le organizzazioni che presentano progetti che si integrano tra di loro, nelle azioni del programma di cui al punto 1, provvedono al coordinamento delle metodologie di rilevazione, elaborazione e

trasmissione delle informazioni.

Tutte le attività di monitoraggio devono prevedere, almeno con cadenza quadrimestrale, la fruibilità dei dati da parte di tutti gli operatori della filiera a mezzo stampa o informatico.

I risultati delle attività di monitoraggio e gli studi elaborati sono resi accessibili a tutti gli operatori della filiera mediante la pubblicazione sui siti internet istituzionali.

Inoltre i dati raccolti e gli studi elaborati, come previsto dal comma 4 dell'art. 13 del regolamento, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Organizzazione degli Operatori.

## 2. MIGLIORAMENTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE DELL'OLIVICOLTURA.

2.a) Operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale ovvero a rischio di abbandono con connessa assistenza tecnica.

Detta azione deve essere attuata in conformità alle seguenti condizioni e criteri oggettivi:

° realizzazione di programmi locali di manutenzione degli oliveti ad elevato valore ambientale ovvero a rischio di abbandono. Gli operatori agricoli si devono impegnare ad effettuare le attività necessarie per il recupero, il mantenimento e la salvaguardia degli oliveti coinvolti, si prevedono opere di straordinaria manutenzione degli oliveti degradati: terrazzamenti, ciglionamenti, muretti a secco, potatura di riforma e di recupero;

° le zone potenzialmente ammissibili devono essere caratterizzate da una situazione orografica difficile (per elevate pendenze ed

altitudine dei terreni) e per almeno uno dei seguenti elementi: età degli oliveti superiore ai 50 anni, esemplari di particolare interesse (età plurisecolare, grande dimensione), presenza di particolari sistemazioni idraulico-agrarie del terreno, varietà a rischio di estinzione ovvero di abbandono;

° il progetto complessivo dovrà essere applicato annualmente su almeno 10 ettari di superficie e coinvolgere almeno 5 produttori.

2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l'olivicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e il monitoraggio della loro applicazione pratica.

Per tale azione i progetti devono prevedere l'adesione dei produttori olivicoli ad un programma che assicuri il supporto e l'applicazione pratica di disciplinari di produzione collettivi basati su criteri ambientali, ivi comprese eventuali certificazioni ambientali riconosciute e di sistemi di coltivazione a basso impatto ambientale.

2.c) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dell'olivo.

Per tale azione i progetti devono prevedere attività dimostrative finalizzate a diffondere l'introduzione, tra i produttori, di tecniche di lotta alternative di tipo biologico, biotecnico e con biocidi naturali.

2.d) Dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio.

Su tale azione sono ammissibili i progetti che prevedono attività dimostrative dirette:

1. alla diffusione di tecniche di coltivazione, di raccolta e di

trasformazione a basso impatto ambientale;

2. al restauro di olivi ad alto valore ambientale e paesaggistico.

al recupero ovvero al riutilizzo dei sottoprodotti dell'industria olearia.

### 3. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA PRODUZIONE DI OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.

3.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. L'attivazione dell'assistenza tecnica in questa azione esclude la possibilità di attivarla nell'azione 3d.

I programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti interventi:

- miglioramento delle condizioni di coltivazione di tutte le fasi del ciclo dell'olivo con riferimento agli aspetti agronomici e fitosanitari;

- raccolta dalla pianta nei periodi ottimali, per varietà ed areali di coltivazione attraverso l'introduzione di indici di maturazione e di qualità oggettivi (forza di distacco, cascola, contenuto in olio, analisi sensoriale e fenoli dell'olio). Le azioni devono prevedere attività di dimostrazione, di aggiornamento e di applicazione a livello aziendale;

- diffusione dell'impiego di attrezzature e mezzi di raccolta tecnologicamente avanzati mediante attività dimostrative o applicazione collettiva, prevedendo prioritariamente l'adattamento degli uliveti con adeguate tecniche di potatura;

- magazzinaggio e consegna delle olive all'impianto di trasformazione entro 24 ore dalla raccolta, utilizzando contenitori a pareti rigide e fessurate.

3.b) Il miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività'.

Gli interventi devono essere diretti al miglioramento della qualità dell'olio d'oliva o delle olive da tavola. Nuovi impianti, e a scopo dimostrativo e non finalizzati all'aumento diretto della produzione, possono essere realizzati su una superficie non superiore a 5 ettari nel comprensorio di riferimento.

3.c) Miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e il miglioramento delle condizioni di imbottigliamento dell'olio di oliva.

I programmi devono essere finalizzati a garantire un adeguato stoccaggio dei residui colturali, delle acque di vegetazione e delle sanse, nonché il loro utilizzo per la fertirrigazione o come ammendante, per la produzione di compost, per l'alimentazione ad uso zootecnico, per la produzione di energia, nonché come substrato per l'estrazione di composti o molecole che possono trovare diversi utilizzi in altri settori. Si possono prevedere anche progetti dimostrativi finalizzati al recupero e riutilizzo dei sottoprodotti dell'azienda agricola e dell'industria di trasformazione olivicola-olearia mediante la costituzione di filiere energetiche con le aziende olivicole.

Per quanto attiene all'imbottigliamento, i programmi dovranno essere

finalizzati ad assicurarne il miglioramento delle condizioni.

3d) Assistenza tecnica alla produzione, all'industria di trasformazione oleicola, alle imprese di produzione delle olive da tavola, ai frantoi e alle imprese di confezionamento per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualita' dei prodotti.

I programmi devono prevedere assistenza tecnica almeno in uno dei seguenti settori:

Produzione: l'assistenza tecnica finalizzata al supporto dell'azienda agricola per gli aspetti inerenti il miglioramento della qualita' e' attivabile solo se non e' stata attivata nella azione 3a).

Industria di trasformazione oleicola - imprese di produzione delle olive da tavola - frantoi: i programmi devono prevedere almeno uno dei seguenti aspetti:

- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualita' dell'olio e delle olive da mensa;

- programmazione della raccolta in relazione alla capacita' degli impianti di trasformazione per permettere una immediata lavorazione delle olive, da effettuarsi entro 48 ore dalla raccolta;

- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualita' dell'olio e delle olive da mensa.

imprese di confezionamento:

i programmi devono essere rivolti agli operatori della filiera della fase agricola e della fase di prima trasformazione e devono

riguardare almeno uno dei seguenti aspetti:

- assistenza tecnica per la risoluzione delle problematiche che pregiudicano la qualita' dell'olio e delle olive da mensa;

- impiego di macchine e attrezzature che assicurano il miglioramento della qualita' dell'olio e delle olive da mensa.

3.e) Costituzione e miglioramento dei laboratori di analisi delle caratteristiche organolettiche e fisico chimiche degli oli di oliva vergini.

I programmi prevedono la costituzione ex novo di laboratori di analisi a norma di legge e l' adeguamento ed ammodernamento di laboratori gia' esistenti.

3.f) Formazione di assaggiatori per l'analisi sensoriale dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola.

I programmi devono mirare alla formazione di assaggiatori qualificati per il controllo organolettico dell'olio di oliva vergine e delle olive da tavola. I corsi devono essere preventivamente autorizzati dalla Regione di competenza.

Si possono prevedere anche sessioni formative, con finalita' preliminare di reclutamento di assaggiatori, anche attraverso attivita' divulgativa e prove dimostrative di assaggio, del metodo sensoriale per il controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva e delle olive da tavola.

**4. TRACCIABILITA', CERTIFICAZIONE E TUTELA DELLA QUALITA' DELL'OLIO D'OLIVA E DELLE OLIVE DA TAVOLA.**



4.a) Progettazione e realizzazione di sistemi di rintracciabilit  di filiera certificati ai sensi della norma UNI EN ISO 22005:08 e conformi al Reg. (CE) 178/2002.

I sistemi devono consentire di rintracciare la provenienza delle olive e dell'olio nei diversi stadi della filiera a partire dalle particelle olivetate o aziende agricole fino alla consegna al cliente.

I programmi devono prevedere la creazione di sistemi di rintracciabilit , con adeguata assistenza tecnica, e possono comprendere le analisi e la fornitura di attrezzature per la corretta gestione del sistema. I sistemi di tracciabilit  possono prevedere anche la certificazione della distribuzione del valore del prodotto lungo tutta la filiera.

4.b) Realizzazione ed applicazione pratica di sistemi di certificazione volontaria della qualit  basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo.

Per gli impianti di trasformazione e di confezionamento si possono applicare i seguenti standards: GSFS / IFS / ISO 22000. Per le aziende agricole si pu  introdurre lo standard Global Gap.

4.c) Realizzazione di sistemi di etichettatura innovativi che consentano di riportare al consumatore le informazioni tracciate nei sistemi di cui al punto 4a).

4.d) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticit , qualit  e commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da mensa immessi sul mercato.

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE ORGANIZZAZIONI DI OPERATORI NEI CAMPI DI CUI AI PUNTI 1, 2, 3, 4.

5 a) Diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4.

5 b) Creazione di un sito Internet e sua gestione sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle Organizzazioni che non hanno già usufruito di finanziamenti nei programmi precedenti aventi la stessa finalità.

#### Allegato 5

Ripartizione risorse finanziarie

€ 35.991.000,00 Importo annuo, di cui:

- € 10.797.300,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere

a), d) e) dell'art. 4, comma 1 del Decreto (30% di 35.991.000,00 Euro)

- € 25.193.700,00 Importo attribuito alle azioni di cui alle lettere

b) e c) dell'art. 4, comma 1 del Decreto (70% di 35.991.000,00 Euro)

Ripartizione della quota regionale di euro 25.193.700,00:

- 20% pari a euro 5.038.740,00 ripartito in parti uguali fra tutte le

Regioni (pari a Euro 279.930,00 per Regione);

- 80% pari a euro 20.154.960,00 ripartito applicando le percentuali di seguito indicate

Importo delle azioni b) e c) per ciascuna Regione:

| Regione        | Parametro % * | Importo Fisso (€) | Importo Variabile (€) | Importo totale (€) |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Abruzzo        | 3,67          | 279.930,00        | 739.670,00            | 1.019.600,00       |
| Basilicata     | 2,52          | 279.930,00        | 507.870,00            | 787.800,00         |
| Calabria       | 19,80         | 279.930,00        | 3.990.670,00          | 4.270.600,00       |
| Campania       | 6,86          | 279.930,00        | 1.382.670,00          | 1.662.600,00       |
| Emilia Romagna | 0,14          | 279.930,00        | 28.170,00             | 308.100,00         |
| Friuli V.G.    | 0,02          | 279.930,00        | 4.070,00              | 284.000,00         |
| Lazio          | 6,03          | 279.930,00        | 1.215.370,00          | 1.495.300,00       |
| Liguria        | 1,10          | 279.930,00        | 221.670,00            | 501.600,00         |
| Lombardia      | 0,15          | 279.930,00        | 30.270,00             | 310.200,00         |
| Marche         | 0,63          | 279.930,00        | 126.970,00            | 406.900,00         |

|          |  |        |  |              |  |               |  |               |  |
|----------|--|--------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|--|
| Molise   |  | 0,99   |  | 279.930,00   |  | 199.570,00    |  | 479.500,00    |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Puglia   |  | 35,22  |  | 279.930,00   |  | 7.098.570,00  |  | 7.378.500,00  |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Sardegna |  | 2,49   |  | 279.930,00   |  | 501.870,00    |  | 781.800,00    |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Sicilia  |  | 11,48  |  | 279.930,00   |  | 2.313.770,00  |  | 2.593.700,00  |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Toscana  |  | 6,10   |  | 279.930,00   |  | 1.229.470,00  |  | 1.509.400,00  |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Umbria   |  | 2,45   |  | 279.930,00   |  | 493.770,00    |  | 773.700,00    |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Trentino |  | 0,03   |  | 279.930,00   |  | 6.070,00      |  | 286.000,00    |  |
| A.A.     |  |        |  |              |  |               |  |               |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| Veneto   |  | 0,32   |  | 279.930,00   |  | 64.470,00     |  | 344.400,00    |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |
| TOTALE   |  | 100,00 |  | 5.038.740,00 |  | 20.154.960,00 |  | 25.193.700,00 |  |
| -----    |  | -----  |  | -----        |  | -----         |  | -----         |  |

\* i parametri percentuali adottati sono quelli già formalizzati  
in attuazione del regolamento (CE) n. 528/99 della Commissione.

## Allegato 6

### GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

A) Qualita' generale dei programmi:

1. Caratteristiche del contenuto:

- contenuto di carattere tradizionale: punti 0
- contenuto di carattere innovativo: punti 3

2. Dettaglio degli investimenti:

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buono: punti 2
- ottimo: punti 3

3. Dettaglio del calendario di esecuzione delle azioni:

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buono: punti 2
- ottimo: punti 3

4. Dettaglio delle identificazioni dei luoghi di realizzazione

degli investimenti e delle azioni:

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buono: punti 2
- ottimo: punti 3

5. Durata del programma:

- annuale: punti 1
- biennale: punti 2
- triennale: punti 3

B) Coerenza con gli obiettivi e le priorit  nazionali:

1. Coerenza con gli obiettivi nazionali indicati nel Piano

Olivicolo Nazionale

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buono: punti 2
- ottimo: punti 3

2. Livello di trasparenza e informazione ai consumatori

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buono: punti 2
- ottimo: punti 3

3. Coerenza con la programmazione regionale:

- azione non integrata con i piani regionali: punti 0
- azione parzialmente integrata con i piani regionali: punti 1
- azione di sviluppo della strategia regionale: punti 2
- azione prioritaria nella programmazione regionale: punti 3

C) Credibilit  finanziaria e adeguatezza dei mezzi:

1. Dimensione finanziaria complessiva di programmi integrati

almeno pari  1.000.000:

- con un'attivit  integrata tra due organizzazioni di operatori: punti 1
- con un'attivit  integrata tra pi  di due organizzazioni

di operatori: punti 2

- con oltre un'attività integrata tra due o più

organizzazioni di operatori: punti 3

## 2. Adeguatezza dei mezzi:

- insufficiente: 0
- sufficiente: punti 1
- buona: punti 2
- ottima: punti 3

D) Estensione della zona regionale interessata dal programma di attività:

- estensione provinciale: punti 1
- estensione interprovinciale: punti 2
- estensione regionale: punti 3
- estensione interregionale: punti 4
- estensione nazionale: punti 5
- estensione sopranazionale: punti 6

E) Varietà delle situazioni economiche delle zone regionali interessate:

- area prevalentemente olivicola: punti 3
- area mediamente olivicola: punti 2
- altre aree: punti 1

F) Settori di attività interessati e partecipazione finanziaria degli operatori:

1. numero dei settori di attivita' interessati:

- programmi riguardanti 1 settore: punti 1
- programmi riguardanti 2 settori: punti 2
- programmi riguardanti 3 settori: punti 3
- programmi riguardanti oltre 3 settori: punti 5

2. quota della partecipazione finanziaria delle organizzazioni di operatori rispetto alla dimensione finanziaria complessiva del programma:

- superiore al 20%: punti 4
- inferiore al 20% e fino al 15 %: punti 3
- inferiore al 15% fino a 10% punti 2
- inferiore al 10% fino al 5% punti 1
- inferiore al 5% punti 0

G) Qualita' indicatori di efficacia:

- insufficiente: punti 0
- sufficiente: punti 1
- buona: punti 2
- ottima: punti 3

H) Valutazione dei programmi di attivita' eventualmente gia' svolti.

- insufficiente: punti -2
- sufficiente: punti 0
- buona: punti 1



- ottima: punti 2
- ulteriori 2 punti alle organizzazioni di operatori che dispongono dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento ai sensi del D.Lgs. 102/2005

I) Valore dell'olio di oliva prodotto o commercializzato dai membri dell'organizzazione di operatori:

1. Organizzazioni di produttori:

- Rapporto tra: valore della produzione raccolta della OP e valore della produzione delle zone regionali di riferimento\*

- a) 10%: punti 3
- b) tra 10% e 5%: punti 2
- c) < 5%: punti 1

2. Associazioni di organizzazioni di produttori:

- Rapporto tra: valore della produzione raccolta della AOP e valore della produzione nazionale\*

- a) >20%: punti 3
- b) tra 20% e 10%: punti 2
- c) < 10%: punti 1

3. Altre organizzazioni di operatori:

- valore della produzione trasformata o commercializzata dalle altre organizzazioni\*\*

- a) > € 30.000.000: punti 3
- b) tra € 30.000.000 e € 10.000.000: punti 2
- c) < € 10.000.000: punti 1

\* Il valore della produzione deve essere calcolato utilizzando i dati Istat riferiti alla media delle ultime due campagne disponibili e i dati Ismea per il prezzo medio annuale delle stesse campagne

\*\* Il valore della produzione deve essere calcolato sulla base del fatturato medio delle ultime due campagne o come prodotto tra la produzione effettiva e i prezzi Ismea delle campagne di riferimento.

#### Allegato 7

Modalita' di adeguamento dell'importo comunitario annuale richiesto dalle organizzazioni di operatori.

L'eventuale adeguamento dell'importo comunitario annuale richiesto dalle organizzazioni di operatori allo stanziamento comunitario annuale disponibile viene effettuato secondo la seguente modalita':

- il 30% dell'importo da adeguare viene attribuito ad ogni singola organizzazione in ragione del punteggio assegnato a ciascun programma;
- il 70% dell'importo da adeguare viene attribuito ad ogni singola organizzazione sulla base della rappresentativita' dei soci accertati.